

**Scheda 4 – Proprietà intellettuale****Rinvio pregiudiziale n. C-166/15** - ex art. 267 del TFUE

" Proprietà intellettuale – Diritto d'autore e diritti connessi – Direttiva 91/250/CEE"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo economico**Violazione**

Un giudice lettone chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 2 e 5 della Direttiva 2009/24/CE. Tale Direttiva – dal momento che la creazione di prodotti, come i "programmi per elaboratori", richiede un largo impiego di finanziamenti, tecnologia e conoscenza – attribuisce, ai creatori dei programmi in questione, un diritto esclusivo sullo sfruttamento economico dei medesimi, onde ricevere una remunerazione per gli sforzi compiuti. Così, l'art. 4 di tale Direttiva stabilisce che, in linea di principio, solo l'autore del programma può autorizzare o vietare la distribuzione al pubblico del programma stesso. Tuttavia, tale diritto esclusivo si estingue in ordine alla copia, di un programma, che per la prima volta l'autore stesso abbia distribuito o alla cui distribuzione abbia consentito: in tale ipotesi, l'autore non può più vietare all'acquirente di alienare a sua volta la copia predetta ad un terzo subacquirente. Oltre al potere esclusivo di "distribuzione" (salvo il limite di cui sopra), l'autore vanta, altresì, il potere esclusivo di autorizzare o vietare la "riproduzione" di tale programma, affinché la compensazione degli sforzi sostenuti non venga compromessa dal fenomeno delle copie "pirata", le quali costano pochissimo. Tuttavia, anche l'"esclusività" del predetto potere di "riproduzione" incontra un limite nell'esigenza di consentire ai terzi, acquirenti legittimi del programma medesimo, di realizzare, di questo, le copie necessarie al suo uso: infatti, per il par. 2 dell'art. 5 di detta Direttiva, l'autore non può impedire che la persona, abilitata legittimamente ad usare il programma, ne faccia una "copia di riserva", quando le stesse modalità d'uso lo richiedano. Ora: un soggetto acquista, dall'autore, un programma per elaboratore fissato su un supporto materiale (CD, DVD o altro). Deterioratosi tale disco fungente da supporto materiale, l'acquirente vende "on line" - e quindi su un supporto "non originale" perchè diverso da quello, deteriorato, su cui era fissata la copia venduta dall'autore - numerose copie dello stesso programma. Si chiedeva alla Corte, in primo luogo, se l'autore potesse opporsi alla suindicata vendita on line, o ne fosse impedito dal fatto di aver consentito alla prima vendita del programma su supporto materiale. Al riguardo, la Corte ha precisato che pur avendo, l'acquirente, venduto a terzi la "copia" del programma svincolata dal supporto materiale originario con il quale l'aveva venduta l'autore, l'acquirente stesso deve ritenersi come se avesse alienato la stessa copia vendutagli dall'autore stesso (l'identità del supporto non è rilevante). Ne consegue che l'autore medesimo risulta, nella fattispecie, avere esaurito il suo diritto esclusivo di "distribuzione". Pertanto, non è in base a tale diritto che l'autore può vietare la vendita on line, da parte dell'acquirente ad un terzo, delle copie del programma. Piuttosto, con tale subvendita, l'acquirente ha violato il diritto esclusivo, spettante all'autore, di "riproduzione": all'acquirente di un programma per elaboratore, infatti, è consentito realizzare copie dello stesso solo per un uso privato e non commerciale, vale a dire per un uso finalizzato al mero scopo di consentire all'acquirente medesimo di utilizzare il programma in questione, secondo le modalità pattuite (vedi sopra).

**Stato della Procedura**

Il 12 ottobre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale n. C- 166/15 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano effetti finanziari in dipendenza della presente sentenza

PAGINA BIANCA

## Tutela del consumatore

RINVII PREGIUDIZIALI TUTELA DEL CONSUMATORE			
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario
<b>Scheda 1</b> C- 534/15	Tutela dei consumatori – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive – Art. 1°, par. 1 – Art. 2, lettera b) – Status di consumatore – Trasferimento di un credito mediante novazione di contratti di credito – Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice	sentenza	No
<b>Scheda 2</b> da C- 568/14 a C-570/14	Direttiva 93/13/CEE – Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte – Contratti conclusi tra professionisti e consumatori – Contratti ipotecari – Clausola pavimento – Procedimento collettivo – Procedimento individuale avente il medesimo oggetto – Provvedimenti provvisori	sentenza	No

**Scheda 1 – Tutela del consumatore****Rinvio pregiudiziale n. C-534/15 - ex art. 267 del TFUE****"Tutela del consumatore – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive "****Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice rumeno chiede alla Corte UE di interpretare gli artt. 1, par. 1, e 2, lett. b), della Direttiva 93/13/CEE. Detto art. 2 definisce, come "consumatore", qualsiasi persona fisica la quale, nello stipulare uno dei contratti indicati dalla Direttiva medesima, agisca per fini non rientranti nel quadro della sua attività professionale (o perché non esercita una tale attività o perché, pur esercitandola, è estranea al contratto di specie). "Professionista", invece, è qualsiasi persona "fisica" o "giuridica" esercente un'attività professionale, alla sfera della quale attiene il contratto stipulato in concreto. Ora, nei contratti tra un "consumatore" ed un "professionista", la condizione di svantaggio del primo – attese la superiorità contrattuale del "professionista" e la sua più approfondita conoscenza del settore commerciale in cui rientra il contratto concreto – possono indurlo ad accettare, senza piena cognizione di causa, clausole contrattuali già predisposte dall'altra parte in formati standard, le quali squilibrano significativamente, in pregiudizio di esso consumatore, le norme del contratto (clausole "abusive"). Pertanto, a tutela del consumatore, la già citata Dir. 93/13/CEE considera non vincolanti le stesse clausole abusive. Ora: un soggetto, amministratore e socio unico di una società, costituiva, con la moglie, un'ipoteca a garanzia di un mutuo che la società stessa assumeva nei confronti di una Banca. In seguito, con il consenso di detta Banca, la società cedeva il suo debito ad una terza società, rispetto alla quale i datori di ipoteca non vantavano nessun collegamento, pur accettando di mantenere in suo favore l'ipoteca in oggetto. Si chiedeva quindi, alla Corte UE, se i predetti datori di ipoteca potessero qualificarsi come "consumatori". Al riguardo, la Corte UE ha precisato che: 1) il X Considerando della stessa Dir. 93/13/CEE, salve limitate eccezioni, ha stabilito che la medesima si applichi a "tutti" i contratti; 2) onde valutare se, rispetto al loro contratto, i datori di ipoteca hanno agito come consumatori o meno, si deve considerare che – pur essendo pacifico come nessuna delle società mutuatarie rientri nella nozione di "consumatore", in quanto l'assunzione di mutui da parte di società commerciali è un tipico atto di impresa - il contratto di garanzia, di cui si tratta, rimane giuridicamente distinto dal diverso contratto di mutuo, cui pure accede. Tuttavia, il fatto che la garanzia sia stata costituita da un soggetto che era amministratore e socio unico della società "garantita", potrebbe legittimare la conclusione del giudice del rinvio per cui, stante l'intensità di tali collegamenti, i datori di ipoteca abbiano agito per gli stessi fini imprenditoriali della società medesima, per cui non possono essere definiti "consumatori". Tale finalità "professionale" potrebbe, poi, essere ravvisata anche nel nuovo contratto, con il quale i datori di ipoteca hanno trasferito la garanzia in favore della nuova società mutuataria: infatti, pur non vantando, con tale nuovo mutuatario, gli stretti rapporti giuridici/economici sussistenti con il precedente, non è escluso – ma dovrà essere il giudice di merito ad accertarlo – che i datori di ipoteca abbiano contrattato in quanto spinti, anche nei rapporti con il nuovo mutuatario, dallo stesso interesse commerciale perseguito dalla nuova società garantita.

**Stato della Procedura**

Il 14 settembre 2016 la Corte UE ha deciso il rinvio pregiudiziale C- 534/15 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 – Tutela del consumatore****Rinvii pregiudiziali n.ri da C-568/14 a C-570/14 - ex art. 267 del TFUE**

"Direttiva 93/13/CEE – Art. 99 del Regolamento di procedura della Corte"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

Un giudice spagnolo chiede alla Corte UE di interpretare l'art. 7 della Direttiva 93/13/CEE, sulle clausole "abusive". Sono, tali clausole, quelle che – inserite preliminarmente da un professionista in un contratto tra lo stesso e un consumatore, senza che quest'ultimo abbia potuto negoziarle e discuterle - introducono un trattamento giuridico significativamente svantaggioso per il consumatore medesimo. L'art. 6 della succitata Dir. 93/13/CEE, quindi, stabilisce che il consumatore non è obbligato a rispettare dette clausole. L'art. 7 della stessa Direttiva, poi, impone a ciascuno Stato della UE di contrastare, in modo adeguato ed efficace, la prassi dell'inserimento, nei contratti tra un professionista ed un consumatore, delle predette "clausole abusive". Per un principio generale dell'ordinamento UE, poi, si ritiene che un diritto, sancito dallo stesso ordinamento, non possa essere reso in concreto non "effettivo", nei singoli Stati della stessa Unione, ad opera di normative interne degli stessi che ne rendano impossibile, o troppo difficile, l'esercizio. Ora: la normativa spagnola consente ad un giudice di adottare - ove richiesti da almeno una delle parti, ma in nessun caso agendo di propria iniziativa ("di ufficio") - "provvedimenti cautelari". Sono, questi, i provvedimenti che un giudice adotta, quando già all'inizio del giudizio risulti sia la fondatezza delle ragioni di una parte, sia il rischio che tali ragioni vengano seriamente danneggiate, qualora gli effetti della futura sentenza - che si ritiene, con alta probabilità, favorevole alla parte stessa - non vengano anticipati per il tramite dei provvedimenti in questione. Il caso: un giudice spagnolo doveva giudicare delle cause riunite, con le quali alcuni debitori di un istituto di credito chiedevano che venisse dichiarata la natura "abusiva" di certe clausole dei rispettivi contratti di mutuo, inerenti al saggio di interesse (c.d. clausole "pavimento"). Per la stessa normativa spagnola, inoltre, tale giudizio "individuale" doveva essere sospeso fino alla decisione di un giudizio "collettivo", pendente parallelamente e avente lo stesso oggetto. La Corte UE, circa la compatibilità, con il diritto UE, di una tale normativa (ove nega al giudice il potere di disporre provvedimenti cautelari ex officio), ha osservato che, spesso, le parti di un giudizio non hanno una chiara consapevolezza dei danni che subirebbero per la mancata predisposizione dei provvedimenti cautelari in un giudizio di lunga durata (specialmente quando, come nel caso di specie, un giudizio individuale deve arrestarsi in attesa della definizione di uno "collettivo"). Quindi, in molti casi, il fatto che il giudice non possa disporre ex officio misure cautelari, condurrebbe a svuotare inevitabilmente il diritto che la sentenza finale potrebbe riconoscere. Se, poi, tale diritto fosse sancito dalla normativa UE - come quello del consumatore alla non osservanza delle clausole abusive - ciò verrebbe a stridere con il sopra ricordato principio UE dell' "effettività" degli stessi diritti istituiti dall'Unione. Inoltre, negare al giudice la disponibilità, di ufficio, di misure cautelari anticipanti la sospensione delle clausole abusive, contraddirebbe l'art. 7 della Dir. 93/13/CEE (sopra), che obbliga gli Stati UE ad assumere misure efficaci contro l'inserimento di dette clausole nei contratti tra professionisti e consumatori.

**Stato della Procedura**

Il 26/10/2016 la Corte UE ha deciso i rinvii pregiudiziali n.ri da C- 568/14 a C-570/14 (art. 267 TFUE)

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente sentenza non produce effetti finanziari sul bilancio pubblico.

Stampa eseguita da: Centro Stampa XX Settembre e-mail:

[rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@mef.gov.it](mailto:rgs.igics.CentroStampa.XXSettembre@mef.gov.it)

RGS - I.G.I.C.S. - Ufficio VIII



*Ministro dell'Economia e delle Finanze*

*di concerto con il*

*Ministro per gli Affari Europei*

**RELAZIONE SEMESTRALE AL PARLAMENTO  
E ALLA CORTE DEI CONTI**

*(Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della Legge 24 dicembre 2012, n. 234)*

**IMPATTO FINANZIARIO  
DEL  
CONTENZIOSO ITALIA - UE**

**ANNO 2017 - I SEMESTRE**

PAGINA BIANCA

**INDICE**

<i>Premessa</i> .....	7
-----------------------	---

**PARTE I****SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA. Dati di sintesi**

<b>CAPITOLO I - CONTENZIOSO ITALIA – UNIONE EUROPEA</b> .....	<b>11</b>
1.1. Le procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia al 30 giugno 2017.....	11
1.2 Ripartizione delle procedure per settore.....	14
1.3 Effetti finanziari delle procedure di infrazione: dati di sintesi.....	16
1.4 Evoluzione delle procedure di infrazione: situazione al 30 giugno 2017.....	19
1.4.1 Le nuove procedure avviate nei confronti dell'Italia.....	20
1.4.2 Le procedure che hanno modificato fase nel primo semestre 2017	21
1.4.3 Procedure archiviate nel I semestre 2017.....	23
1.4.4 Procedure in fase di prossimità all'irrogazione di sanzioni pecuniarie. Impatto finanziario.....	25
<b>CAPITOLO II - RINVII PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE</b> .....	<b>32</b>
2.1 Cenni introduttivi.....	32
2.2 Casi proposti da giudici italiani.....	33
2.3 Casi proposti da giudici stranieri.....	33
<b>CAPITOLO III - AIUTI DI STATO</b> .....	<b>40</b>
3.1 Cenni introduttivi.....	40
3.2 Procedimenti di indagine formale.....	41
3.3 Decisioni di recupero adottate dalla Commissione UE .....	42
3.4 Ricorsi alla Corte di Giustizia.....	43

## PARTE II

## SCHEDE ANALITICHE DELLE PROCEDURE DI INFRAZIONE PER SETTORE

Affari Economici e finanziari.....	49
Affari Esteri.....	55
Affari Interni.....	59
Agricoltura.....	65
Ambiente.....	69
Appalti.....	87
Comunicazioni.....	91
Concorrenza e Aiuti di Stato.....	93
Energia.....	101
Fiscalità e Dogane.....	103
Giustizia.....	111
Lavoro e affari Sociali.....	119
Libera circolazione delle persone.....	115
Libera prestazione dei servizi e stabilimento.....	117
Pesca.....	121
Salute.....	123
Trasporti.....	129
Tutela dei Consumatori.....	137

## PARTE III

## SCHEDE ANALITICHE DEI RINVII PREGIUDIZIALI PER SETTORE

Agricoltura e pesca.....	143
Ambiente.....	145
Appalti.....	149
Fiscalità e Dogane.....	155
Giustizia.....	165
Lavoro e politiche sociali.....	175
Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento.....	177
Proprietà intellettuale .....	185
Tutela del consumatore.....	191

PAGINA BIANCA

## PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della Legge n. 234/2012, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro per le Politiche europee, ha il compito di presentare al Parlamento ed alla Corte dei Conti una relazione illustrativa degli effetti finanziari derivanti da atti e procedimenti avviati dall'Unione europea nei confronti dell'Italia.

Trattasi, in particolare, delle seguenti tipologie di contenzioso:

- procedure di infrazione instaurate nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi degli articoli 258 e 260 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già, rispettivamente, artt. 226 e 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea);
- rinvii pregiudiziali proposti, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 234 del Trattato istitutivo della Comunità europea e art. 35 del Trattato sull'Unione europea), da organi giurisdizionali italiani, nonché da giudici stranieri per fattispecie che possano avere riflessi anche per l'ordinamento italiano;
- procedimenti avviati dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana, a sindacato degli "aiuti di Stato" concessi da quest'ultima, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (già art. 88, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea).

A tal fine, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha avviato un'azione di monitoraggio sulle vertenze comunitarie in cui è interessata l'Italia, attraverso cui rileva, con l'ausilio delle Amministrazioni di settore più direttamente investite dai diversi procedimenti, gli elementi informativi riguardanti gli sviluppi degli stessi, con l'analisi del relativo impatto sulla finanza pubblica.

Gli esiti di tale monitoraggio vengono periodicamente riportati nella Relazione al Parlamento ed alla Corte dei conti che, con l'attuale stesura, espone i dati del contenzioso relativi al I semestre 2017, in conformità all'esigenza di aggiornamento semestrale del documento, espressa dal legislatore con la citata Legge n. 234/2012.

Le informazioni trattate attengono, in particolare, a tutte le procedure di infrazione avviate ed in itinere nei confronti dell'Italia, alle pronunce della Corte di Giustizia sui rinvii pregiudiziali promossi dai giudici nazionali, sia italiani che stranieri, aventi rilevanza per il nostro ordinamento, ai procedimenti avviati dalla Commissione per la verifica di conformità al diritto europeo degli aiuti pubblici al settore delle imprese.

Si evidenzia che la mancata risoluzione delle procedure di infrazione comporta l'irrogazione da parte della Corte di Giustizia UE di gravosissime sanzioni pecuniarie a carico dello Stato, ai sensi degli articoli 258 e 260 TFUE.

L'analisi si compone di due distinte parti: la prima avente carattere di sintesi, con esposizione dei dati salienti di contenzioso - ivi compreso l'impatto finanziario - rilevati nel periodo di riferimento, la seconda più dettagliata, fornisce una serie di schede analitiche sull'oggetto e lo stato di avanzamento dei singoli procedimenti di infrazione, articolati per settore economico di riferimento.

PAGINA BIANCA

**PARTE I**

**SITUAZIONE DEL CONTENZIOSO**

**ITALIA-UNIONE EUROPEA**

**(Dati di sintesi)**

PAGINA BIANCA